ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/85/CE

Art. 29-bis

Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l'inammissibilita' ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). (12)

Versione in vigore dal 22 ottobre 2020, non più in vigore dal 20 dicembre 2020 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/85/CE
Estremi	Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Capo	III — Procedure di primo grado
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(12) Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-25-2008/art-29-bis-domanda-reiterata-in-fase-di-esecuzione-di-un-provvedimento-di/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it